



***Comune di Sgonico-Zgonik
Trieste***

**Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. __/C del 15/07/2026**

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti	4
Articolo 3 – Definizione di rifiuto	4
Articolo 4 – Presupposto della tassa sui rifiuti	4
Articolo 5 – Decorrenza dell'obbligazione	6
Articolo 6 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti	6
Articolo 7 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti	6
Articolo 8 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti	7
Articolo 9 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	9
Articolo 10 – Istituti scolastici statali	11
Articolo 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	11
Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio	12
Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso	12
Articolo 14 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	13
Articolo 15 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio	13
Articolo 16 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani	13
Articolo 17 – La possibilità del ricorso al mercato	15
Articolo 18 – Riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche non stabilmente attive	16
Articolo 19 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti	17
Articolo 20 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	17
Articolo 21 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera	18
Articolo 22 – Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	18
Articolo 23 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti	19
Articolo 24 – Versamento della tassa sui rifiuti	21
Articolo 25 – Scadenza del versamento	22
Articolo 26 – Arrotondamento	22
Articolo 27 – Importi minimi	22
Articolo 28 – Compensazione	22
Articolo 29 – Funzionario responsabile	22
Articolo 30 – Poteri istruttori	23

Articolo 31 – Accertamenti	23
Articolo 32 – Sanzioni ed interessi	24
Articolo 33 – Riscossione coattiva	25
Articolo 34 – Rateizzazioni attività di accertamento	25
Articolo 35 – Rimborsi	26
Articolo 36 – Contenzioso tributario	26
Articolo 37 – Disposizioni finali	26
Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti	27

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Sgonico-Zgonik, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

2. *Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.*

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. *L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Articolo 3

Definizione di rifiuto

1. *I rifiuti sono definiti e trattati secondo quanto previsto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a cui si rinvia.*

Articolo 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. *Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.*

2. *Si intendono per:*

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;*
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

3. *Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Per le pertinenze delle utenze domestiche la potenzialità a produrre rifiuti urbani si realizza anche in assenza di arredi o delle forniture di cui al periodo precedente.*

4. *Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*

5. *Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.*

6. *Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:*

- a) i locali impraticabili;*
- b) i locali in stato di abbandono;*
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);*
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.*

7. *Salvo quanto espressamente previsto nel presente regolamento, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione.*

Articolo 5

Decorrenza dell'obbligazione

1. *L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio della detenzione o del possesso.*
2. *Nella ipotesi di presentazione della dichiarazione nel termine previsto dal successivo articolo 22 del presente regolamento, la cessazione dell'obbligazione tributaria decorre dal giorno di effettiva cessazione della detenzione o del possesso; in mancanza, la stessa decorre dalla data di presentazione della predetta dichiarazione.*
3. *Nella ipotesi di presentazione della dichiarazione nel termine previsto dal successivo articolo 22 del presente regolamento, la variazione dell'obbligazione tributaria che comporta una riduzione della tassa decorre dal giorno di effettiva variazione; in mancanza, la stessa decorre dalla data di presentazione della predetta dichiarazione. La variazione dell'obbligazione tributaria che comporta un aumento della tassa decorre in ogni caso dal giorno di effettiva variazione.*

Articolo 6

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. *La Tari è applicata e riscossa dal Comune di Sgonico-Zgonik nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.*

Articolo 7

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. *La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
2. *Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.*
3. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*

4. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.*

Articolo 8

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. *Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.*

2. *Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.*

3. *A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.*

4. *La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:*

- *i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;*
- *le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;*
- *le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*

- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende alla porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali; resta fermo l'assoggettamento alla tassa delle restanti porzioni superfici e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle superfici produttive di rifiuti urbani.

8. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Aziende agricole - agriturismo	50%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazioni veicoli	85%

<i>Gommisti</i>	<i>25%</i>
<i>Autofficine di elettrauto</i>	<i>25%</i>
<i>Distributori di carburanti</i>	<i>10%</i>
<i>Galvanotecnici</i>	<i>25%</i>
<i>Fonderie</i>	<i>80%</i>
<i>Rosticcerie</i>	<i>10%</i>
<i>Pasticcerie</i>	<i>10%</i>
<i>Pescherie</i>	<i>25%</i>
<i>Macellerie</i>	<i>10%</i>
<i>Lavanderie</i>	<i>30%</i>
<i>Verniciatura</i>	<i>25%</i>
<i>Industria</i>	<i>80%</i>
<i>Casa di riposo</i>	<i>20%</i>
<i>Locali per attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini</i>	<i>30%</i>

Articolo 9

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente, entro il 30 aprile, alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto secondo la disciplina dettata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini di cui ai periodi precedenti, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti in attuazione dei principi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici

facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 10

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

Articolo 11

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2. Per le abitazioni tenute a disposizione detenute da soggetti residenti nel territorio del Comune non locate o utilizzate ad altro titolo soggette a tassazione si assume come numero di occupanti 1 (una) unità.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle

persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 (tre) unità.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero totale dei componenti di ogni singolo nucleo familiare occupante l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 30 per cento per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. La riduzione si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione di richiesta di riduzione.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 13

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 66,66 per cento per una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello

Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Articolo 14

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche è assicurata attraverso l'abbattimento della tariffa, per la parte fissa, nella misura percentuale che verrà determinata annualmente con la delibera tariffaria.

Articolo 15

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale, attraverso composter o concimaia, dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 5 per cento.

2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 31 ottobre dell'anno di riferimento, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche anche periodiche al fine di accertare la reale pratica del compostaggio per le utenze domestiche che concorrono alla formazione di compost utilizzabile nella pratica agronomica. Gli uffici comunali verificheranno la sussistenza delle condizioni per usufruire della riduzione e l'effettivo utilizzo della compostiera/concimaia. È facoltà del Comune rigettare la richiesta di riduzione se l'abitazione viene valutata inidonea allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.

Articolo 16

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
<i>se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	20%
<i>se avviano al riciclo almeno il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	40%
<i>se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	60%
<i>se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	80%
<i>se avviano al riciclo almeno il 100% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	100%

2. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente *Kd* utilizzato per la determinazione della tariffa.

3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

5. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività deve presentare al Comune idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviata al riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione di cui al periodo precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale;

- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;*
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;*
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*

Articolo 17

La possibilità del ricorso al mercato

1. Le utenze non domestiche scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a due anni. La scelta del ricorso al mercato è ammessa esclusivamente in ipotesi di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al successivo comma 5. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve riportare le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità dei rifiuti urbani che, anche in ragione della produzione storica, si stima di produrre e di avviare al recupero per l'anno di riferimento della stessa.

4. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività deve presentare al Comune idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero nell'anno solare precedente. La documentazione di cui al periodo precedente deve

essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/ degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. Per le utenze non domestiche che scelgono il ricorso al mercato e dimostrano l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti è applicata la riduzione del 100 per cento della parte variabile della tariffa.

6. L'agevolazione di cui al comma 5 è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Articolo 18

Riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, che non usufruiscono già di altra riduzione, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a una pubblica autorità. La predetta riduzione non è cumulabile con altre riduzioni se riferita allo stesso oggetto di tassazione.

3. *Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e comprovate, documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.*

4. *Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*

Articolo 19

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. *La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:*

a) *riduzione del 20 per cento per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati o invalidi in misura superiore al 50 per cento non ricoverati in istituti. Tale riduzione si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione di richiesta di riduzione;*

b) *la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo che il contribuente non dimostri, con presentazione di idonea documentazione, che il costo complessivo di tutte le utenze sostenuto nei 12 mesi precedenti non supera complessivamente la somma di euro 240,00 (duecentoquaranta/00). In questo caso ha diritto alla riduzione del 30 per cento sulla tariffa dovuta, con decorrenza dalla data di presentazione della relativa documentazione.*

2. *Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*

3. *Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare ulteriori agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni.*

Articolo 20

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. *Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.*

Articolo 21

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Fermo quanto previsto dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria afferente la componente di occupazione temporanea di suolo pubblico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 22

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla regione sull'importo della tassa sui rifiuti.

Articolo 23

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste.

2. Il modello di dichiarazione di inizio della occupazione o della detenzione deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Il modello deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Dette informazioni possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

3. Il modello di dichiarazione di variazione e di cessazione della occupazione o della detenzione deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

6. Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

7. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

7. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

10. Il contribuente può presentare all'Ufficio tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI indicate nel presente articolo, una richiesta di informazioni, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi.

Articolo 24

Versamento della tassa sui rifiuti

1. *In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, a mezzo PagoPA ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.*

2. *Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo comunale e il tributo Tefa, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre, prevedendo la possibilità di pagamento in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata.*

3. *I termini di pagamento possono essere differiti o sospesi per eventi di natura straordinaria ed eccezionale con deliberazione della Giunta Comunale.*

4. *Gli importi dovuti per ciascuna delle rate di cui al precedente comma 2 possono essere ulteriormente rateizzati nelle seguenti ipotesi:*

a) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) contribuenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30 per cento il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.

5. *In ogni caso l'importo della singola rata di cui al precedente comma 4 non può essere inferiore ad euro 100,00.*

6. *La richiesta di ulteriore rateizzazione di cui al precedente comma 4 deve essere presentata dal contribuente entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.*

7. *Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate di cui al precedente comma 4 possono essere maggiorate:*

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato;

8. *Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 7 non possono essere applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) del precedente comma 4 sia superata a causa di*

prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Articolo 25

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 26

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo. In ipotesi di utilizzo del modello F24 il predetto arrotondamento si applica con riferimento a ciascuna riga.

Articolo 27

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 28

Compensazione

1. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. La compensazione può avere ad oggetto il medesimo tributo o altri tributi comunali. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Articolo 29

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la

sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 30

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 31

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 32

Sanzioni ed interessi

1. *In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.*

2. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.*

3. *In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.*

4. *In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 29, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.*

5. *Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.*

6. *Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*

7. *Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*

8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Articolo 33

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 30 e 31 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono rimosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 34

Rateizzazioni attività di accertamento

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su specifica istanza dell'interessato, può concedere la rateizzazione dei pagamenti di somme certe, liquide ed esigibile derivanti da atti di accertamento esecutivo secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 1.000,00: fino a 12 (dodici) rate mensili;
- c) da euro 1000,01 a euro 6.000,00: da 13 (tredici) fino a 36 (trentasei) rate mensili;
- d) oltre euro 6.000,00: da 36 (trentasei) fino a 48 (quarantotto) rate mensili.

2. Per importi superiori a euro 10.000,00 è possibile la concessione di una rateizzazione di durata superiore a 48 (quarantotto) mesi e non superiore a 72 (settantadue) mesi a condizione che l'importo del debito, la durata e gli importi delle rate siano proporzionali alla capacità economica del debitore.

3. Il Funzionario responsabile del tributo può chiedere per importi rilevanti, a tutela del credito vantato, la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.

4. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante, con scadenza mensile che seguono la cronologia indicata nell'atto di concessione della rateizzazione. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi al tasso legale.

5. In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e l'importo residuo diventa immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Articolo 35

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Qualora le verifiche eseguite a seguito di una richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore del contribuente, il Comune restituisce l'importo erroneamente addebitato e versato, senza ulteriori richieste da parte del contribuente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva a 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta scritta di rettifica.

Nella ipotesi di importo da restituire inferiore ad euro 50,00, l'accredito è effettuato nel primo documento di riscossione utile.

Articolo 36

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 37

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

**ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA
SUI RIFIUTI**

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto*
- 02. Campeggi, distributori carburanti*
- 03. Stabilimenti balneari*
- 04. Esposizioni, autosaloni*
- 05. Alberghi con ristorante*
- 06. Alberghi senza ristorante*
- 07. Case di cura e di riposo*
- 08. Uffici, agenzie*
- 09. Banche, istituti di credito e studi professionali*
- 10. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli*
- 11. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze*
- 12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista*
- 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto*
- 14. Attività industriali con capannoni di produzione*
- 15. Attività artigianali di produzione beni specifici*
- 16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie*
- 17. Bar, caffè, pasticcerie*
- 18. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari*
- 19. Plurilicenze alimentari e/o miste*
- 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante*
- 21. Discoteche, night club*